



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

**SEGRETARIATO GENERALE**  
*Dipartimento per il Personale*

PROCEDURA DI SELEZIONE PER LO SVILUPPO ECONOMICO ALL'INTERNO DELLE CATEGORIE PER IL PERSONALE APPARTENENTE AI RUOLI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 79 E 80 DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO, SOTTOSCRITTO IL 17 MAGGIO 2004, COME INTEGRATO DALL'ARTICOLO 11 DEL CCNL DEL 31 LUGLIO 2009, E DELL'ARTICOLO 4 DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO SOTTOSCRITTO IL 10 NOVEMBRE 2009

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante le norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, integrato con le modifiche introdotte dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)";

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)";



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante il Codice dell'amministrazione digitale;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, concernente l'attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, ed in particolare l'articolo 74, comma 3, che rinvia ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri la determinazione, in attuazione dell'articolo 2, comma 5, della legge 4 marzo 2009, n. 15, dei limiti e delle modalità di applicazione delle disposizioni, anche inderogabili, del decreto legislativo stesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 maggio 2011, n. 131, recante attuazione della previsione dell'articolo 74, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in relazione ai titoli II e III del medesimo decreto legislativo, ed in particolare l'articolo 2, comma 2, lettera g);

VISTO decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2020, n. 185, recante attuazione della previsione dell'articolo 74, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e in particolare l'articolo 12, comma 2 che ha abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 maggio 2011, n. 131, le cui disposizioni continuano a trovare applicazione per il completamento delle attività di valutazione relative all'anno 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012, che ridetermina, tra l'altro, le dotazioni organiche del personale non dirigenziale del ruolo speciale tecnico amministrativo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2018, con il quale sono state rideterminate le dotazioni organiche del personale del ruolo non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2015, di definizione delle tabelle di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione del personale non dirigenziale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 marzo 2021, concernente il conferimento al Cons. Francesca Gagliarducci, dirigente di prima fascia del ruolo del personale dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell'incarico di Capo del Dipartimento per il



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

personale e il decreto del Segretario Generale del 31 marzo 2021 concernente la delega di funzioni al Capo del Dipartimento per il personale;

VISTO il Contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto Presidenza del Consiglio dei Ministri sottoscritto il 17 maggio 2004 per il quadriennio normativo 2002-2005;

VISTO il Contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto Presidenza del Consiglio dei Ministri sottoscritto il 31 luglio 2009 per il quadriennio normativo 2006-2009;

VISTO il Contratto collettivo nazionale integrativo per il comparto Presidenza del Consiglio dei Ministri sottoscritto il 10 novembre 2009, ed in particolare l'articolo 4, relativo agli sviluppi economici all'interno delle categorie;

VISTO il Contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto Presidenza del Consiglio dei Ministri sottoscritto il 22 luglio 2010 per il biennio economico 2008-2009;

ACCERTATA la consistenza delle risorse, aventi carattere di certezza e di stabilità, sul Fondo Unico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, da impiegare per l'attuazione della menzionata procedura, come certificato positivamente dall'UBRRAC in data 13 luglio 2021;

VISTO l'Accordo, sottoscritto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalle Organizzazioni sindacali in data 1° settembre 2021, concernente l'attuazione di una procedura di selezione finalizzata agli sviluppi economici all'interno delle categorie.

## **DECRETA**

### **Articolo 1**

#### **(Indizione della procedura di selezione)**

1. È indetta una procedura di selezione per gli sviluppi economici all'interno delle categorie funzionali A e B, riservata al personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri (di seguito P.C.M.), con decorrenza 1° gennaio 2021.

### **Articolo 2**

#### **(Destinatari e requisiti di ammissione)**

1. Destinatario della procedura è il personale appartenente alle categorie funzionali A e B dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche in



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

posizione di prestito presso altre amministrazioni o enti pubblici e privati, che alla data di pubblicazione del presente bando risulti in servizio ed abbia maturato, al 1° gennaio 2021, una permanenza nel parametro retributivo od equiparato di appartenenza non inferiore a due anni, anche non continuativi.

2. Non possono partecipare alla selezione i dipendenti che nei due anni precedenti alla data di pubblicazione del bando siano stati interessati da provvedimenti disciplinari presso la Presidenza o altra pubblica amministrazione, con esclusione del rimprovero verbale e del rimprovero scritto (censura) previsti dall'articolo 63, comma 1, rispettivamente alle lettere a) e b) del CCNL 17 maggio 2004, ovvero i dipendenti interessati da misure cautelari di sospensione dal servizio, salvo che il procedimento penale pendente non si sia concluso con l'assoluzione almeno in primo grado, ai sensi dell'articolo 80, comma 11, del CCNL 17 maggio 2004, come integrato dall'articolo 11 del CCNL 31 luglio 2009.

3. Può partecipare alla procedura selettiva con riserva il dipendente sottoposto a procedimento disciplinare alla data di pubblicazione del bando. In questo caso l'eventuale attribuzione della fascia economica superiore è sospesa e subordinata all'archiviazione del procedimento disciplinare o alla sua definizione con irrogazione di una delle sanzioni previste dall'articolo 63, comma 1, lettere a) e b), del CCNL 17 maggio 2004.

4. Può altresì partecipare alla procedura selettiva, con riserva, il dipendente sottoposto a procedimento disciplinare alla data di pubblicazione del bando, qualora il predetto procedimento sia sospeso in attesa di definizione del giudizio penale avviato nei suoi confronti. In tal caso, l'eventuale attribuzione della fascia economica superiore è comunque sospesa e subordinata alla definizione del giudizio con formula di piena assoluzione, ovvero all'archiviazione per infondatezza della notizia di reato, nonché in caso di archiviazione del procedimento disciplinare o della sua definizione con irrogazione di una delle sanzioni previste dall'articolo 63, comma 1, lettere a) e b), del CCNL 17 maggio 2004.

## **Articolo 3 (Posti disponibili)**

1. I posti disponibili all'interno delle categorie funzionali per ciascun parametro retributivo di sviluppo economico sono ripartiti secondo quanto indicato nell'allegata Tabella n.1, che costituisce parte integrante del presente bando.

2. Ai sensi dell'articolo 80, comma 10, del CCNL 17 maggio 2004, come integrato dall'articolo 11 del CCNL 31 luglio 2009, nell'ambito della Categoria A, il passaggio ai parametri retributivi da F7 a F8 e da F8 a F9 è riservato, per una quota pari al 20% dei posti disponibili, ai dipendenti in possesso di laurea magistrale e di uno dei seguenti titoli:

- diploma di master universitario;



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

- corso universitario di perfezionamento post lauream;
- dottorato di ricerca;
- abilitazione professionale;

a condizione che i suddetti titoli siano coerenti con il profilo di inquadramento.

## **Articolo 4 (Presentazione della domanda di partecipazione)**

1. A pena di esclusione dalla procedura, la domanda di partecipazione dovrà essere compilata e inviata dal 10 settembre 2021 ed entro le ore 15.00 del giorno 30 settembre 2021 utilizzando unicamente la specifica applicazione informatica raggiungibile tramite il link: <http://progressioni-pcm.it>. Il candidato dovrà dichiarare i titoli valutabili ai sensi dell'articolo 7 secondo le istruzioni riportate nell'applicazione stessa. Alla scadenza del termine per la presentazione della domanda non sarà più consentito l'accesso al sistema informatico.
2. Nel compilare la domanda i candidati dovranno attenersi strettamente a quanto richiesto dalla procedura. Ciascun candidato dovrà, pertanto, prestare la massima attenzione nel compilare tutti i campi richiesti. Per esigenze di speditezza, ad eccezione di quanto previsto nei commi 2 e 4 dell'art. 7 del presente bando, la valutazione avrà ad oggetto esclusivamente i campi valorizzati dal candidato nella compilazione della domanda, anche ove si riferiscano ad informazioni in possesso dell'Amministrazione. Non sono ammesse modifiche e/o integrazioni della domanda di partecipazione successive alla scadenza del termine di presentazione, anche se finalizzate alla correzione di errori commessi nella compilazione della domanda.
3. Il sistema informatico provvederà automaticamente a comunicare sulla casella di posta elettronica istituzionale del dipendente un PIN dispositivo necessario ad inviare la domanda di partecipazione e ad acquisire le informazioni utili per la selezione. La domanda potrà essere salvata e conservata sulla piattaforma informatica fino all'invio formale tramite il PIN dispositivo; in caso di modifiche successive all'invio, sarà necessario annullare la domanda e procedere ex novo all'inserimento dei dati ed all'invio della domanda tramite il PIN dispositivo. All'invio della domanda, il sistema informatico inoltrerà una mail di conferma all'indirizzo di posta elettronica istituzionale del dipendente contenente la copia della stessa.
4. Ad eccezione della copia datata e firmata del documento di riconoscimento e della dichiarazione prevista dal successivo articolo 7, comma 5 (da produrre in formato pdf), non è consentito allegare alla domanda di partecipazione alcuna documentazione e/o certificazione, in quanto l'Amministrazione procede al controllo circa la veridicità di quanto dichiarato dai candidati con le modalità previste dalla normativa vigente ed ai sensi dell'articolo 9.



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

5. In caso di indisponibilità o mancata funzionalità del sistema informatico, l'Amministrazione potrà comunicare, mediante avviso sul sito intranet dell'Amministrazione (<http://www.pcm.it>), nonché sul sito istituzionale del Governo (<http://www.governo.it>) – Sezione pubblicità legale –, eventuali modalità di invio delle domande sostitutive della suddetta procedura.
6. L'Amministrazione non è responsabile per la mancata ricezione delle domande non imputabile a propria colpa.
7. Al solo personale, in possesso dei requisiti necessari, che presti servizio presso altre pubbliche amministrazioni a qualsiasi titolo o collocato in quiescenza dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando e fino alla data di scadenza per la presentazione della domanda, nonché al personale impossibilitato, per giustificato motivo, ad accedere alla rete INTRANET nell'intero periodo di presentazione della domanda, sarà data, con il sistema ritenuto più efficace, tempestiva comunicazione del presente bando e delle specifiche istruzioni per la compilazione e l'invio della domanda.
8. Con l'invio della domanda il dipendente esprime il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni.

## **Articolo 5 (Responsabilità del dipendente)**

1. La domanda di partecipazione ha valore di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. A tal fine il candidato, consapevole delle responsabilità penali cui può incorrere, ai sensi degli articoli 75 e 76 del citato decreto in caso di dichiarazioni mendaci, dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità che quanto affermato nella domanda di partecipazione alla procedura corrisponde a verità.
2. Al riguardo, si rammentano le disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto, nonché le conseguenze disciplinari di cui all'articolo 55-quater, lettera d) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che espressamente prevede la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso del dipendente in caso di falsità documentali o dichiarative connesse ai fini delle progressioni di carriera.

## **Articolo 6 (Commissione)**

1. Ai fini della procedura, con successivo provvedimento sarà nominata una Commissione di valutazione per la verifica dei titoli e di quanto dichiarato dai candidati in merito ai criteri di cui all'articolo 7.



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## **Articolo 7 (Criteri di valutazione)**

1. I requisiti previsti dai criteri selettivi di cui alla Tabella n. 2, che costituisce parte integrante del presente bando, devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione.
2. Nell'ambito del criterio "Esperienza professionale maturata e performance lavorativa", il candidato non dovrà dichiarare gli anni di servizio (o frazione superiore a sei mesi) prestato nei ruoli della P.C.M., in quanto l'Amministrazione è già in possesso delle relative informazioni.
3. Il candidato dovrà, invece, dichiarare gli anni di servizio (o frazione superiore a sei mesi) prestato nei ruoli di altra pubblica amministrazione, anche se in posizione di comando presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, indicando correttamente per ciascuno dei periodi di effettivo servizio la data di inizio e fine e la categoria di inquadramento. Per periodi di effettivo servizio si intendono quelli computabili ai fini del calcolo dell'anzianità di servizio, escludendo pertanto i periodi che interrompono la decorrenza dell'anzianità. Per categoria si intende l'area funzionale prevista dallo specifico CCNL di appartenenza a prescindere dalla fascia economica posseduta. Per l'equiparazione tra le categorie di inquadramento il candidato dovrà fare riferimento alle tabelle di raccordo allegate al DPCM 26 giugno 2015.
4. Ai candidati che nell'anno 2019 hanno prestato servizio ovvero risultavano assegnati a Strutture della P.C.M., il punteggio relativo ai "Risultati raggiunti nell'anno 2019 dalla struttura di appartenenza" viene attribuito dalla Commissione di valutazione sulla base degli atti d'ufficio.
5. I candidati che nell'anno 2019 hanno prestato servizio presso strutture esterne alla P.C.M., possono chiedere alle medesime il rilascio di una dichiarazione, da allegare alla domanda in formato pdf, nella quale si attestino gli esiti dell'attività nelle strutture presso le quali hanno svolto la prestazione lavorativa nell'anno in questione.
6. Per i dipendenti che, nell'anno 2019, hanno prestato servizio presso due o più strutture diverse, il dato relativo ai risultati raggiunti va calcolato pro-quota, in ragione dei giorni/mesi di servizio prestati presso ciascuna di esse, come dichiarati dal candidato nella domanda di partecipazione.
7. Il punteggio totale è attribuito nella misura massima di 50 punti per candidato, secondo i valori indicati nell'allegata Tabella n. 2.
8. Sulla base delle dichiarazioni sostitutive rese con la domanda di partecipazione, la Commissione attribuirà a ciascun candidato un punteggio per ognuno dei citati criteri, nonché il punteggio complessivo.



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## **Art. 8 (Graduatorie)**

1. Le graduatorie verranno distinte per ogni procedura di sviluppo economico di cui alla Tabella n.1 e formate sulla base del punteggio conseguito da ciascun candidato; qualora emergano posizioni di ex-aequo, al fine dell'attribuzione dell'ultimo posto disponibile è preferito il candidato più anziano di età.
2. I candidati utilmente collocati nelle graduatorie finali verranno inquadrati nel parametro retributivo immediatamente superiore a quello rivestito.

## **Articolo 9 (Controllo delle dichiarazioni del personale)**

1. Ai sensi e con le modalità previste dalla vigente normativa in materia, l'Amministrazione può provvedere in ogni momento, anche successivamente alla definizione delle procedure di selezione, alla verifica delle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione. Qualora le verifiche dovessero accertare la falsità delle predette dichiarazioni, il candidato verrà, con apposito provvedimento, escluso dalla procedura con annullamento del parametro retributivo superiore, qualora attribuito, e sarà tenuto alle restituzioni delle differenze retributive eventualmente già corrisposte, ferme restando le conseguenze penali, civili, amministrative e disciplinari di legge in materia di licenziamento senza preavviso.

## **Articolo 10 (Trattamento dei dati personali)**

1. Titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è il Dipartimento per il personale della P.C.M.
2. I dati personali contenuti nella domanda o comunque forniti dal dipendente saranno trattati esclusivamente per finalità connesse all'espletamento della procedura. Rispetto a tali dati gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dal citato decreto legislativo.

## **Articolo 11 (Accesso agli atti della procedura)**

1. L'accesso alla documentazione attinente alla procedura è differito fino al termine di approvazione delle graduatorie finali di cui all'articolo 8.





# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## **Articolo 12 (Pubblicazione)**

1. Il presente bando ed il decreto di approvazione delle graduatorie saranno pubblicati sul sito intranet dell'Amministrazione (<http://www.pcm.it>), nonché sul sito istituzionale del Governo (<http://www.governo.it>) – Sezione pubblicità legale.

## **Articolo 13 (Disposizione finale)**

1 Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento alle disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia.

Roma, **-3 SET. 2021**

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO  
cons. Francesca Gagliarducci

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'FG', written over the typed name of the official.

**TABELLA n. 1**

<b>CATEGORIA</b>	<b>SVILUPPI ECONOMICI</b>	<b>POSTI DISPONIBILI</b>
<b>A</b>	da F8 a F9	11
	da F7 a F8	44
	da F6 a F7	29
	da F5 a F6	21
	da F4 a F5	23
	da F3 a F4	6
	da F2 a F3	55
	da F1 a F2	29
<b>B</b>	da F8 a F9	32
	da F7 a F8	24
	da F6 a F7	43
	da F5 a F6	24
	da F4 a F5	9
	da F3 a F4	7
	da F2 a F3	2
	da F1 a F2	6
<b>Totale</b>		<b>365</b>

TABELLA n. 2

### Criteria selettivi per le progressioni economiche all'interno delle Categorie

CATEGORIA A			PUNTI
CATEGORIA B	Attività svolta nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri	Per anno (o frazione superiore a sei mesi) di servizio prestato <b>nei ruoli della PCM</b> nella categoria di appartenenza	0,50
		Per anno (o frazione superiore a sei mesi) di servizio prestato <b>nei ruoli della PCM</b> in posizioni diverse di categorie inferiori	0,20
Esperienza professionale maturata e performance lavorativa	Ulteriore attività svolta nei ruoli di altre pubbliche amministrazioni	Per anno (o frazione superiore a sei mesi) di servizio prestato <b>nei ruoli di altre pubbliche amministrazioni</b> nella categoria di appartenenza	0,20
		Per anno (o frazione superiore a sei mesi) di servizio prestato <b>nei ruoli di altre pubbliche amministrazioni</b> in posizioni diverse di categorie inferiori	0,10
	<b>Totale punti max</b>		<b>15</b>
	Risultati raggiunti nell'anno 2019 dalla struttura di appartenenza	Obiettivo di performance conseguito tra il 91% e il 100%	9
		Obiettivo di performance conseguito tra il 75% e il 90%	7
		Obiettivo di performance conseguito tra il 50% e il 74%	5
	<b>Totale punti max</b>		<b>9</b>
	Attribuzione di incarichi (negli anni 2017-2020)	Incarichi conferiti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (1 incarico all'anno per un massimo di 2 incarichi)	0,50
	<b>Totale punti max</b>		<b>1</b>
<b>TOTALE PUNTI MAX</b>			<b>25</b>

CATEGORIA <b>A</b>			<b>PUNTI</b>	
			Diploma di laurea magistrale o vecchio ordinamento	<b>15</b>
<b>Titoli di studio</b> punteggio non cumulabile		Diploma di laurea triennale	<b>12</b>	
		Diploma quinquennale di scuola secondaria di secondo grado	<b>8,50</b>	
		Diploma quadriennale di scuola secondaria di secondo grado	<b>6</b>	
		Diploma triennale rilasciato da istituto professionale	<b>4</b>	
	<b>Totale punti max</b>		<b>15</b>	
	<b>Titoli di studio e culturali; curriculum</b>	<b>Titoli culturali</b> punteggi cumulabili	Laurea vecchio ordinamento o laurea magistrale diverse da quelle indicate tra i titoli di studio	<b>4</b>
Diploma di laurea triennale diverso da quello indicato tra i titoli di studio e non propedeutico per il conseguimento della laurea indicata come titolo di studio			<b>2</b>	
Dottorato di ricerca			<b>2</b>	
Master di II livello			<b>1,50</b>	
Diploma di specializzazione			<b>1,50</b>	
Abilitazione per la libera professione o iscrizione agli albi professionali			<b>1,30</b>	
Master di I livello			<b>0,80</b>	
Corso di specializzazione o di perfezionamento con esami finali presso Università o enti equiparati (per anno accademico)			<b>0,30</b>	
<b>Totale punti max</b>			<b>9</b>	
<b>Curriculum</b> (negli anni 2017-2020)			Pubblicazioni pertinenti con l'attività lavorativa o docenze nell'interesse della PCM (per ciascuna pubblicazione/docenza e per un massimo di 2 titoli)	<b>0,25</b>
	Corsi di formazione organizzati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con esame finale (per ciascun corso e per un massimo di 2 corsi)	<b>0,25</b>		
	<b>Totale punti max</b>		<b>1</b>	
<b>TOTALE PUNTI MAX</b>			<b>25</b>	

CATEGORIA B	Titoli di studio punteggio non cumulabile		PUNTI
		Diploma di laurea magistrale o vecchio ordinamento	15
Diploma di laurea triennale	13,50		
Diploma quinquennale di scuola secondaria di secondo grado	12		
Diploma quadriennale di scuola secondaria di secondo grado	10,75		
Diploma triennale rilasciato da istituto professionale	9,50		
Diploma di scuola secondaria di primo grado	8		
<b>Totale punti max</b>		<b>15</b>	
Titoli di studio e culturali; curriculum	Titoli culturali punteggi cumulabili	Dottorato di ricerca	2,50
		Laurea vecchio ordinamento o laurea magistrale diverse da quelle indicate tra i titoli di studio	1,50
		Master di II livello	1,50
		Diploma di specializzazione	1,50
		Diploma di laurea triennale diverso da quello indicato tra i titoli di studio e non propedeutico per il conseguimento della laurea indicata come titolo di studio	0,90
		Master di I livello	0,90
		Abilitazione per la libera professione o iscrizione agli albi professionali	0,90
		Corso di specializzazione o di perfezionamento con esami finali presso Università o enti equiparati (per anno accademico)	0,30
		<b>Totale punti max</b>	
Curriculum (negli anni 2017-2020)	Pubblicazioni pertinenti con l'attività lavorativa o docenze nell'interesse della PCM (per ciascuna pubblicazione/docenza e per un massimo di 2 titoli)	0,25	
	Corsi di formazione organizzati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri <u>con esame</u> finale (per ciascun corso e per un massimo di 2 corsi)	0,25	
<b>Totale punti max</b>		<b>1</b>	
<b>TOTALE PUNTI MAX</b>			<b>25</b>